



## Disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici A.C. 3772

Dossier n° 249 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale  
9 febbraio 2017

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3772
Titolo:	Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	10
Date:	
richiesta di parere:	1 febbraio 2017
Commissione competente :	Il Giustizia
Stato dell'iter:	in corso di esame in sede referente
Iscrizione nel programma dell'Assemblea:	Sì

### Contenuto

La proposta di legge all'esame della Commissione mira a rafforzare le tutele per i figli rimasti orfani a seguito di un crimine domestico. In particolare, il campo d'applicazione delle nuove tutele viene ricondotto ai **figli minorenni e maggiorenni non economicamente autosufficienti della vittima di un omicidio commesso da:**

- il **coniuge**, anche legalmente separato o divorziato;
- la **parte dell'unione civile**, anche se l'unione è cessata;
- una persona che è o è stata legata da **relazione affettiva e stabile convivenza** con la vittima.

Sulla base della formulazione della disposizione relativa al campo di applicazione, dunque, la proposta di legge riconosce benefici non solo ai figli minorenni della vittima ma a tutti i figli economicamente non autosufficienti.

Si ricorda che nel nostro ordinamento il raggiungimento dei 26 anni di età comporta, dal punto di vista fiscale, l'impossibilità per il genitore di qualificare il figlio come fiscalmente a carico; il limite dei 26 anni era previsto nel testo originario della proposta di legge. A seguito delle modifiche apportate in sede referente la proposta di legge prescinde dai richiamati elementi di natura fiscale e assegna il beneficio a tutti i figli non economicamente autosufficienti.

Per quanto riguarda il rapporto tra la vittima dell'omicidio e il presunto autore del delitto, dalla formulazione delle disposizioni emerge che non necessariamente, ai fini dell'ambito di applicazione, l'autore dell'omicidio è anche il genitore del figlio che la proposta di legge vuole tutelare (ciò è espressamente previsto solo dall'art. 5 della proposta che interviene in materia di pensione di reversibilità). Infatti, se l'intento iniziale del legislatore, secondo quanto emerso nei lavori parlamentari, era quello di tutelare il minore che, a seguito del crimine domestico, si vede privato di un genitore - ucciso - e anche dell'altro - accusato dell'omicidio - questa condizione non è esplicitata dalla formulazione delle diverse disposizioni: il campo d'applicazione della disposizione richiede infatti solo un omicidio commesso in ambito domestico, circoscrive la tutela ai figli orfani di un genitore ucciso dal coniuge, parte di unione civile o convivente. Le più ampie tutele potrebbero riguardare, quindi, un minore non privato di entrambi i genitori (al quale quindi sarebbero attribuite, per scelta del legislatore, tutele diverse e più ampie rispetto a quelle garantite ad altri minori che rimangano con un solo genitore a seguito di un crimine commesso al di fuori dell'ambito familiare).

In particolare, l'**articolo 1** della proposta di legge intende rafforzare, già dalle prime fasi del processo penale, la tutela dei figli della vittima, modificando l'art. 76 del TU spese di

Gratuito  
patrocinio

giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002), per consentire loro l'**accesso al patrocinio a spese dello Stato, a prescindere dai limiti di reddito**. Inserendo un nuovo comma *4-quater*, il provvedimento prevede che, se è commesso un delitto di omicidio dal coniuge, dalla parte dell'unione civile o dalla persona che è stata legata da relazione affettiva o convivenza stabile con la vittima, i figli della vittima minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti possano essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito. Il patrocinio gratuito dovrà coprire tanto il processo penale quanto tutti i procedimenti civili conseguenti alla commissione del reato, compresi i procedimenti di esecuzione forzata.

L'**articolo 1-bis** modifica il codice penale intervenendo sull'**omicidio aggravato dalle relazioni personali**, di cui all'art. 577 c.p. Rispetto alla norma vigente, che punisce l'uxoricidio (omicidio del coniuge) con la reclusione da 24 a 30 anni (la pena base per l'omicidio non può essere inferiore a 21 anni di reclusione), il provvedimento aumenta la pena ed estende il campo d'applicazione della norma. Modificando l'art. 577 c.p., infatti, è prevista la pena l'**ergastolo** se vittima del reato di omicidio è:

Aggravanti  
dell'omicidio

- il coniuge, anche legalmente separato;
- la parte dell'unione civile;
- la persona legata all'omicida da stabile relazione affettiva e con esso stabilmente convivente.

Il provvedimento dunque non solo **aumenta la pena per l'uxoricidio** ma ne **estende l'applicazione al rapporto di unione civile e alla convivenza**, prevedendo l'ergastolo in caso di attualità del legame personale. Con i vigenti limiti di pena (reclusione da 24 a 30 anni) viene invece punito l'omicidio del coniuge divorziato o della parte della cessata unione civile.

Mantenendo l'attenzione verso il procedimento penale, e dunque alla fase che precede l'accertamento definitivo della responsabilità penale dell'autore del reato, la proposta di legge intende rafforzare la tutela dei figli della vittima rispetto al loro diritto al **risarcimento del danno**. A tal fine, l'**articolo 2** novella l'art. 316 del codice di procedura penale, che disciplina l'istituto del **sequestro conservativo**, inserendovi il comma 1-bis. La riforma stabilisce l'**obbligo per il pubblico ministero** che procede per omicidio del coniuge (anche separato o divorziato), della parte dell'unione civile (anche se l'unione è cessata) o della persona legata all'imputato da relazione affettiva o stabile convivenza:

Sequestro  
conservativo

- **di verificare la presenza di figli della vittima** (minorenni o maggiorenni non autosufficienti);
- **di richiedere il sequestro conservativo** dei beni dell'indagato in ogni stato e grado del processo.

*In ordine alla formulazione del testo si osserva che la disposizione fa riferimento ai figli maggiorenni non autosufficienti e non - come ad esempio l'art. 1 - ai figli maggiorenni "economicamente" non autosufficienti.*

La tutela degli orfani di crimini domestici viene perseguita anche attraverso modifiche alla disciplina della **provvisionale**, la cui finalità è anticipare il più possibile la liquidazione del danno patito dalle vittime del reato. La provvisionale è infatti una somma di denaro liquidata dal giudice in favore della parte danneggiata, come anticipo sull'importo integrale che le spetterà in via definitiva. Accade, infatti, in base alla normativa vigente che, dopo un lungo processo penale nel quale i figli si sono costituiti parte civile, alla condanna penale del genitore si accompagna solo una generica condanna per la responsabilità civile, che obbliga la parte civile ad avviare una nuova causa civile per ottenere la liquidazione del danno.

In particolare, l'**articolo 3, comma 1**, della proposta di legge, **modifica l'art. 539 del codice di procedura penale**, relativo alla provvisionale, inserendovi un **comma 2-bis**, in base al quale, quando si procede per omicidio del coniuge (anche separato o divorziato), della parte dell'unione civile (anche se l'unione è cessata) o della persona che sia o sia stata legata all'imputato da relazione affettiva o stabile convivenza, e le prove acquisite nel corso del procedimento penale non consentono la liquidazione del danno, in presenza di figli della vittima che si siano costituiti parte civile, il giudice **in sede di condanna** - a prescindere dal carattere definitivo della stessa - deve assegnare loro a titolo di provvisionale una **somma pari almeno al 50% del presumibile danno**, che sarà liquidato poi in sede civile.

Provvisionale

A titolo di precedente legislativo, si ricorda che l'art. 147 del Codice delle assicurazioni private ([d.lgs. n. 209 del 2005](#)) riconosce, in caso di sinistro stradale, al danneggiato che a causa

dell'incidente si trovi in stato di bisogno una provvisionale - da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno - pari ai 4/5 della presumibile entità del risarcimento.

Inoltre, collegando la provvisionale al sequestro conservativo (v. sopra, art. 2), il nuovo comma 2-bis dell'art. 539 c.p.p. dispone che, se i beni dell'imputato sono già soggetti a sequestro, quest'ultimo **con la sentenza di primo grado si converte in pignoramento, nei limiti della provvisionale** accordata. La conversione del sequestro in pignoramento è realizzata in deroga all'art. 320 c.p.p., che consente in via generale la conversione solo a seguito di sentenza irrevocabile di condanna.

Il **comma 2** dell'articolo 3 modifica proprio l'art. 320 c.p.p. per inserire, per coordinamento, alla fine del comma, una deroga alla disciplina generale riferita al nuovo comma 2-bis dell'art. 539 c.p.p.

*In ordine alla formulazione del testo si osserva che la disposizione del comma 1 fa riferimento ai figli maggiorenni non autosufficienti e non - come ad esempio l'art. 1 - ai figli maggiorenni "economicamente" non autosufficienti.*

L'**articolo 4** della proposta di legge interviene sull'istituto dell'indegnità a succedere, disciplinato dall'art. 463 del codice civile, con la finalità di renderne **automatica l'applicazione** in caso di condanna per omicidio in ambito domestico.

Indegnità a succedere

In particolare, il **comma 1 inserisce** nel codice civile l'**art. 463-bis**, con il quale:

- è **sospesa la chiamata all'eredità** dell'indagato per il delitto, anche tentato, di omicidio del coniuge (anche legalmente separato) o di omicidio dell'altra parte di un'unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento;
- è prevista la nomina di un **curatore dell'eredità giacente** (v. richiamo dell'art. 528 c.c.);
- è prevista l'applicazione dell'istituto dell'indegnità a succedere anche in caso di **patteggiamento** della pena (v. richiamo dell'art. 444 c.p.p.);
- è estesa l'applicazione di queste previsioni anche all'indagato per omicidio volontario o tentato di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella (secondo comma).

I **commi 2 e 3** intervengono invece sul codice di procedura penale, per attribuire alla competenza del giudice penale, tanto in sede di condanna, quanto in sede di patteggiamento della pena, il compito di dichiarare l'indegnità a succedere, **evitando** così agli altri eredi di dover promuovere un'**azione civile** per ottenere lo stesso risultato. Le disposizioni non riguardano esclusivamente i crimini domestici. A tal fine,

- il comma 2 inserisce l'**art. 537-bis c.p.p.**, in base al quale, quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti per i quali l'art. 463 c.c. prevede l'indegnità, il **giudice penale** dichiara l'indegnità a succedere;
- il comma 3 modifica l'**art. 444 c.p.p.**, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, per richiamare l'obbligo del giudice di dichiarare l'indegnità a succedere anche in caso di sentenza di patteggiamento.

L'**articolo 5** novella la [legge n. 125 del 2011](#), che ha escluso dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità una tantum i familiari superstiti che siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza. Analogamente a quanto previsto per l'indegnità a succedere, la proposta, inserendo tre ulteriori commi nell'art. 1 della legge n. 125/2011, mira a **sospendere il diritto alla pensione di reversibilità** a partire dalla richiesta di rinvio a giudizio dell'indagato, anticipando così gli esiti della sentenza di condanna. In caso di archiviazione o di sentenza definitiva di proscioglimento la sospensione viene meno e dovranno essere corrisposti gli arretrati (comma 1-bis).

Pensione di reversibilità

Il campo d'applicazione di questa disposizione è relativo al coniuge, anche separato, al coniuge divorziato se titolare di un assegno alimentare, alla parte di un'unione civile, anche cessata se l'altra parte è titolare di un assegno alimentare, che sia indagato per omicidio volontario o tentato nei confronti del coniuge.

In caso di sospensione della pensione di reversibilità **subentrano** nella titolarità della **quota del genitore rinviato a giudizio i figli minorenni o economicamente non autosufficienti che siano anche figli della vittima**.

Per attuare la disposizione relativa alla sospensione del diritto alla pensione di reversibilità, e all'eventuale subentro dei figli della vittima, la proposta di legge prevede un obbligo di comunicazione del pubblico ministero all'Istituto di previdenza. La richiesta di rinvio a giudizio per omicidio commesso contro il coniuge o la parte dell'unione civile dovrà essere comunicata senza ritardo dal PM all'ente pensionistico (comma 1-ter).

*Si valuti se l'opportunità di specificare se l'assegno alimentare cui fa riferimento la disposizione coincida con l'assegno di cui all'art. 5 della legge n. 898 del 1970.*

Si ricorda che questa è l'unica disposizione nella quale - per la natura dell'istituto della pensione di reversibilità - il legislatore specifica che i figli della vittima dell'omicidio sono anche figli del presunto autore del delitto.

L'**articolo 5-bis** demanda a Stato, regioni e autonomie locali il compito di promuovere e organizzare forme di assistenza - pronta gratuita - delle vittime di reati intenzionali violenti e dei loro familiari. In particolare la disposizione - che non circoscrive il proprio campo d'applicazione ai crimini domestici - demanda ai diversi livelli territoriali di governo di promuovere servizi informativi, assistenziali e di consulenza; di favorire le associazioni di volontariato che operano nel settore; di incentivare forme di assicurazione adeguata a favore degli orfani dei crimini domestici; di predisporre misure per garantire il diritto allo studio e all'avviamento al lavoro per i figli delle vittime di crimini domestici; di monitorare l'applicazione delle norme al fine di evitare processi di ulteriore vittimizzazione.

Assistenza alle vittime

L'**articolo 5-ter** prevede che i figli delle vittime del reato di omicidio del coniuge, anche separato, della parte dell'unione civile o della persona legata all'omicida da stabile relazione affettiva (art. 577, primo comma, n. 1) nonché i figli delle vittime del reato di omicidio del coniuge divorziato o della parte della cessata unione civile (art. 577, secondo comma) abbiano diritto ad **assistenza medico psicologica gratuita** a carico del sistema sanitario nazionale, per tutto il tempo occorrente al recupero ed al mantenimento del loro equilibrio psicologico. Gli stessi soggetti saranno **esenti** dalla partecipazione alla spesa per **ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica**.

Assistenza medica, psicologica, sanitaria e farmaceutica gratuita

L'**articolo 5-quater** modifica la legge sulle adozioni (legge n. 184 del 1983), con particolare riferimento alla disciplina dell'affidamento del minore «temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo». Il provvedimento interviene sull'art. 4 della legge n. 184, inserendovi in chiusura due ulteriori commi relativi al minore che si trovi in tale condizione a seguito della morte del genitore causata volontariamente dal coniuge (anche separato o divorziato), dalla parte dell'unione civile (anche cessata) o da persona legata al genitore da relazione affettiva. In tali ipotesi:

Affidamento del minore

- il tribunale, eseguiti i necessari accertamenti, provvede all'affidamento privilegiando la continuità delle relazioni affettive tra il minore e i parenti fino al terzo grado;
- il tribunale provvede assicurando, in quanto possibile, in presenza di fratelli o sorelle, la continuità affettiva tra gli stessi;
- i servizi sociali, su segnalazione del tribunale, assicurano al minore un adeguato sostegno psicologico e l'accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e all'inserimento lavorativo.

L'**articolo 5-quinquies** incrementa di **2 milioni di euro**, a decorrere dal 2017, la dotazione del **Fondo di rotazione** per le vittime della mafia, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, che viene **destinato ora anche agli orfani per crimini domestici** e ridenominato di conseguenza. In particolare tale incremento è destinato all'erogazione di borse di studio per gli orfani, al finanziamento del loro reinserimento lavorativo e alla copertura delle spese per l'assistenza psicologica e sanitaria. La disposizione specifica poi che almeno il 70% dei due milioni di euro dovrà essere destinato agli orfani minorenni e il restante agli orfani maggiorenni non economicamente autosufficienti. Spetterà ad un decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il MIUR e il Ministro del lavoro, stabilire entro 3 mesi i criteri per l'impiego delle risorse stanziare e per l'accesso agli interventi da esse finanziate.

Fondo di solidarietà

L'articolo prevede poi, al comma 3, la copertura finanziaria.

## Relazioni allegata e richieste

L'originaria proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è accompagnata dalla sola relazione illustrativa.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il testo in esame investe tanto materie di competenza legislativa esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.: norme processuali, ordinamento civile e penale; lettera o), previdenza sociale), quanto materie di competenza legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.: tutela della salute) quanto ancora materia di competenza legislativa residuale regionale (Art. 117, quarto comma, Cost.: assistenza sociale).

## Attribuzione di poteri normativi

L'articolo 5-quinquies, comma 2, demanda a un **decreto del Ministro dell'economia**, di concerto con il MIUR e il Ministro del Lavoro, da emanare **entro 3 mesi** dall'entrata in vigore della legge, il compito di stabilire i criteri e le **modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di rotazione**.

cost249	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	 CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Giustizia	st_giustizia@camera.it - 066760-9148	 CD_giustizia